



CORPO MUSICALE SAN GIORGIO A.P.S.

Via al Castello, 14 – 38049 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (TN)

C.F. 96015390220 – P. IVA 00671760221

mail: corpo.musicale.san.giorgio.vigolo.v@gmail.com

Pec: bandavigolovattaro@pec.federbandetrentine.it



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI DATA 22 DICEMBRE 2022

L'anno 2022, il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 21.30, presso la sede di via Castello n. 14, a seguito di regolare avviso, si è riunita in seduta di seconda convocazione (deserta la prima dd. 21 dicembre 2022 ore 20.00) l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura ed approvazione modifiche Statuto del Corpo Musicale San Giorgio APS - Riforma Terzo settore Legge 117/2017

A norma dell'art. 13 dello Statuto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente Signor Frisanco Alessandro mentre la funzione di segretario verbalizzante è assegnata alla Signora Chiara Begher.

Il Presidente constatata la presenza di n. 39 soci dei quali n.13 per delega (in atti) e n.5 minori rappresentati dal genitore, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in quanto raggiunto il quorum delle 30 presenze corrispondente alla metà più uno degli associati previsto dall'art.15 dello Statuto per la seconda convocazione. Viene allegato al verbale l'elenco dei soci presenti o rappresentati in Assemblea (vedasi documento Allegato n.1). Vengono nominati scrutatori la Signora Paola Fontana ed il Signor Alessandro Zamboni.

Si procede quindi a trattare l'argomento all'ordine del giorno:

1) LETTURA E APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO DEL CORPO MUSICALE SAN GIORGIO APS

Prende la parola il Presidente che porta all'attenzione dei presenti la necessità di adeguamento dello Statuto del Corpo Musicale San Giorgio. Una recente comunicazione del Ministero del Lavoro ha dato precise indicazioni circa la cooptazione, la trasferibilità della quota associativa, l'esclusione del socio musicista e ruolo del Maestro all'interno dell'Associazione; di conseguenza questi argomenti vanno recepiti nello Statuto della Banda.

L'attività di aggiornamento deve essere eseguita entro 90 giorni a partire dal 7.11.2022, data in cui il Corpo Musicale San Giorgio è di fatto trasmigrato dalle Liste provinciali delle A.P.S. (Associazione di Promozione sociale) al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore).

La Federazione delle Bande Trentine in collaborazione con gli Uffici RUNTS della Provincia Autonoma di Trento ha preparato una bozza con le modifiche da apportare allo Statuto, realizzata per soddisfare le segnalazioni del Ministero del Lavoro. Il Presidente procede ad illustrare articolo per articolo le modifiche che dovranno essere introdotte nello Statuto. Una bozza del nuovo Statuto è stata inviata per posta elettronica e via "WhatsApp" a tutti gli associati in anticipo rispetto al giorno in cui si è tenuta l'Assemblea straordinaria. Le modifiche che verranno introdotte allo Statuto sono riportate di seguito evidenziate in rosso, la parte riportata con testo barrato verrà cancellata dal documento.

Art.1 - Denominazione-sede-durata

3. Essa opera *prevalentemente* nel territorio del Comune ove ha sede, ma potrà operare anche in tutto il territorio provinciale, nazionale ed internazionale.

Art.6 - Associati

1. ~~Sono Possone-essere~~ ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ~~ed eccezione dei trasferimenti a causa di morte,~~ e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

3. *L'associato appartenente alla categoria dei soci musicisti – qualora si assenti ingiustificatamente dall'attività musicale della banda per un periodo continuativo non inferiore a 6 mesi – non potrà rimanere inserito in tale categoria. Il Consiglio Direttivo, sentito lo stesso socio musicista e il parere del Maestro, potrà stabilire il suo trasferimento in altra categoria di soci. L'associato appartenente alla categoria dei soci musicisti può inoltre essere escluso dall'Associazione per:*

~~a) ingiustificata assenza dall'attività musicale della banda per un periodo continuativo non inferiore a 6 mesi.~~

4. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. ~~In caso di esclusione di un socio musicista, ai sensi del precedente comma 3, il Consiglio Direttivo delibera sentito il parere vincolante del Maestro.~~ Contro detto provvedimento l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il

ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Il provvedimento di trasferimento da una categoria all'altra, pronunciato dal Consiglio Direttivo e sentito il parere del Maestro, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro detto provvedimento l'associato passato di categoria può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. In entrambi i casi l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso; egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. ~~Qualora l'appello riguardi la esclusione di un socio musicista, l'Assemblea dovrà deliberare sentito il parere non vincolante del Maestro.~~

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione ~~tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della~~ alla prima Assemblea ordinaria utile; ~~in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione.~~ Fino alla nuova elezione il Consiglio direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I Consiglieri così eletti ~~subentrati~~ rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In ogni caso dovrà risultare rispettato quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, del presente Statuto.

Art. 23 – Il Maestro della Banda

3. Il Maestro esprime pareri vincolanti per l'ammissione e ~~per il passaggio da una categoria all'altra del~~ ~~l'esclusione a~~ socio musicista ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 7, comma 2, e dell'articolo 9, comma 4, del presente Statuto.
4. Il Maestro partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, nonché all'assemblee dei soci convocate per deliberare l'ammissione o ~~il passaggio da una categoria all'altra l'esclusione~~ dei soci musicisti, se convocato dagli stessi organi sociali.
5. La carica di Maestro è incompatibile con quella di socio e di componente del Consiglio Direttivo. ~~La carica di Maestro è compatibile con quella di socio, di componente del consiglio direttivo e con altre cariche sociali. In tal caso, in deroga al precedente comma 4, il soggetto prescelto conserva il proprio diritto di voto in seno al Consiglio Direttivo, fatto salvo per quanto concerne le decisioni di cui al precedente comma 1.~~

Al termine della lettura degli articoli che devono essere modificati, l'Assemblea è chiamata dal Presidente alla discussione e viene data risposta a tutte le richieste di chiarimento. Esaurita la discussione il Presidente chiede ai soci l'approvazione, ponendo in votazione palese (dichiarazione singola per alzata di mano) tutte le modifiche allo Statuto.

L'Assemblea, con n.39 voti favorevoli, n.0 voti astenuti, n.0 voti contrari, delibera all'unanimità di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione, ed incarica il Consiglio Direttivo per la registrazione e l'invio agli uffici di competenza. Copia del documento aggiornato viene allegata al presente verbale e ne forma parte integrante.

Atto esente in modo assoluto dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del Codice del Terzo Settore Dlgs 3 luglio 2017 n. 117.

Previo lettura ed approvazione del presente verbale, l'Assemblea è sciolta alle ore 22.15

La Segretaria Verbalizzante

Luciana Begheri

Il Presidente dell'Assemblea

Alessandro Triaceno

ALLEGATO N.1

ELENCO ASSOCIATI AVENTI DIRITTO AL VOTO - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22/12/2022					
N.	COGNOME	NOME	PRESENTE	MAGGIORENNE	DELEGA
1	BEGHER	CHIARA	Sì	Sì	-
2	BEGHER	SARA	Sì	Sì	-
3	BIANCHINI	ROBERTO	Sì	Sì	-
4	CIOLA	ALEX	Sì	Sì	-
5	DALLABRIDA	SEBASTIANO	Sì	Sì	-
6	DEBIASI	GABRIELE	No	Sì	SASSUDELLI NICOLA
7	DEMATTE'	LUISA	Sì	Sì	-
8	FEDEL	KRISTAL	Sì	Sì	-
9	FEDRIZZI	DANIELE	No	Sì	FONTANA PAOLA
10	FEDRIZZI	MICHELE	No	Sì	IANESELLI ALICE
11	FEDRIZZI	MONICA	No	No	GENITORE DELEGA TERESINA WEISS
12	FEDRIZZI	RITA	No	No	GENITORE DELEGA FEDEL KRISTAL
13	FERRARI	IGOR	Sì	Sì	-
14	FONTANA	PAOLA	Sì	Sì	-
15	FRISANCO	ALESSANDRO	Sì	Sì	-
16	FRISANCO	ALEX	No	No	FRISANCO ALESSANDRO (COME GENITORE)
17	FRISANCO	DENISA	Sì	No	FRISANCO ALESSANDRO (COME GENITORE)
18	GASPERINI	FLORIAN	Sì	Sì	-
19	GASPERINI	GRETA	Sì	Sì	-
20	GASPERINI	NORMAN	Sì	Sì	-
21	GASPERINI	TOBIAS	Sì	Sì	-
22	GIACOMELLI	ANNA	Sì	Sì	-
23	IANESELLI	ALICE	Sì	Sì	-
24	IORI	DANIELE	Sì	Sì	-
25	LIBERI	ZAIRA	No	Sì	IANESELLI ALICE
26	MARTINELLI	GRETA	No	No	GENITORE DELEGA GASPERINI GRETA
27	NICOLETTI	VALENTINA	No	Sì	BEGHER SARA
28	PIANA	ROMILDA	No	Sì	GASPERINI GRETA
29	SASSUDELLI	NICOLA	Sì	Sì	-
30	TAMANINI	MATTIA	No	No	TAMANINI IVAN (COME GENITORE)
31	TONEZZER	ANDREA	No	No	GENITORE DELEGA SASSUDELLI NICOLA
32	WEISS	TERESINA	Sì	Sì	-
33	ZAMBONI	ALESSANDRO	Sì	Sì	-
34	ZANETTE	AUGUSTA	Sì	Sì	-
35	ZOMER	ANNA	Sì	No	BORTOT FRANCESCA (COME GENITORE)
36	ZOMER	MARCO	Sì	No	BORTOT FRANCESCA (COME GENITORE)
37	BORTOLINI	ANDREA	No	Sì	FONTANA PAOLA
38	BORTOLINI	MATTEO	No	Sì	FERRARI IGOR
39	RIGON	SILVANO	No	Sì	ZAMBONI ALESSANDRO



CORPO MUSICALE SAN GIORGIO

A. P. S. Associazione di Promozione Sociale

STATUTO DEL CORPO MUSICALE SAN GIORGIO

ASSEMBLEA

22 dicembre 2022

Iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) in data 7 novembre 2022

Via Al Castello, 14 Vigolo Vattaro – 38049 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (TN)

corpo.musicale.san.giorgio.vigolo.v@gmail.com – bandavigolovattaro@pec.federbandetrentine.it

C.F. 96015390220 – P.IVA 00671760221

Preambolo

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata Corpo Musicale San Giorgio, con sede legale nel comune di Vigolo Vattaro. Le prime notizie certe sull'esistenza di una banda a Vigolo Vattaro risalgono all'anno 1902. Esiste infatti un documento relativo al conchiuso di data 28 dicembre 1902, in cui il Comune, secondo la disposizione n. 28 dello Statuto della Banda Sociale, accettava di essere affidatario degli strumenti nel caso di scioglimento della stessa. Tuttavia, alcune testimonianze scritte narrano di episodi e attività della Banda riferiti a periodi precedenti per cui si ritenne motivato collocare la nascita nell'anno 1900. Rinata dopo la Prima guerra mondiale come Bandina del Circolo giovanile San Giorgio (1920) proseguì la sua attività sino all'anno 1940. Nel dopoguerra venne ricostituita una prima volta (1946) come Banda Parrocchiale e ancora una seconda nel 1975 col nome di Corpo musicale San Giorgio, continuando con alterne vicende la sua attività sino ai giorni nostri. L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione opera all'interno della provincia di Trento, nonché in ambito nazionale ed internazionale. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Attualmente l'associazione conta una sessantina di associati, una trentina di musicisti di età compresa fra i 15 e gli 80 anni e una ventina di allievi la cui formazione musicale è sostenuta dalla Federazione dei Corpi Bandistici del Trentino a cui la banda è affiliata, con il sostegno economico della Provincia Autonoma di Trento. L'attività bandistica è sostenuta logisticamente ed economicamente dal Comune di Altopiano della Vigolana e le iniziative con visibilità sovracomunale anche dalla Cassa Rurale Alta Valsugana.

Spirito di collaborazione e partecipazione alla vita di comunità sono due degli elementi chiave di questo Corpo Musicale.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CORPO MUSICALE SAN GIORGIO

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "**Corpo Musicale San Giorgio**", di seguito indicata anche come "Associazione" o "Banda".
2. L'Associazione ha sede legale a Vigolo Vattaro nel Comune di Altopiano della Vigolana. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Altopiano della Vigolana non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera prevalentemente nel territorio del Comune ove ha sede, ma potrà operare anche in tutto il territorio provinciale, nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. L'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" possono essere inseriti nella denominazione sociale e indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Tale facoltà diventerà un obbligo in seguito all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS).

Art. 3 – Affiliazione

1. L'Associazione è affiliata alla Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento (di seguito "Federazione") ed è tenuta ad osservare ed a far osservare ai propri soci lo Statuto della Federazione, i regolamenti e le disposizioni adottate dagli organi sociali della stessa.
2. L'Associazione nella corrispondenza e nelle proprie comunicazioni istituzionali dà evidenza dell'affiliazione alla Federazione.

Art.4 – Scopi e attività

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) costituire e mantenere attivo un corpo musicale bandistico fra i propri associati, curandone la formazione, la promozione e l'attività musicale;
- b) coltivare e mantenere attiva la tradizione culturale bandistica della propria comunità, preservandone i costumi, le insegne e i simboli che storicamente la identificano;
- c) favorire la diffusione e la conoscenza della musica bandistica in favore della popolazione locale, degli ospiti, delle famiglie e dei giovani;
- d) promuovere, coordinare e gestire, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative e servizi tesi a favorire attività artistiche, culturali e formative orientate alla musica bandistica, con l'intento di valorizzare anche le potenzialità turistico-culturali del proprio territorio;
- e) dare ai propri associati la possibilità di conseguire una sempre maggiore professionalità e conoscenza pratica della musica bandistica;

3. Le suddette finalità sono perseguite attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo Settore:

- a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5, c.1 (lettera i), art. 5 c.1);
- b) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (lettera k), art. 5, c.1);
- c) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f) art. 5, c.1);
- d) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l), art. 5 c.1.).

4. L'esercizio delle suddette attività di interesse generale si concretizza attraverso lo svolgimento delle seguenti attività operative:

- a) presenziare alle manifestazioni, eventi civili e religiosi che interessano la vita della propria comunità con il proprio corpo bandistico;
- b) organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni musicali orientate alla musica bandistica;
- c) favorire e creare una scuola di musica orientata alla musica bandistica, aperta a tutti e intesa come servizio socio-culturale, coinvolgendo nei modi ritenuti più opportuni la propria comunità, le famiglie ed i giovani;
- d) organizzare seminari e convegni;
- e) organizzare corsi di orientamento musicale per i propri associati e per terzi;
- f) svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

5. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

6. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, del presente Statuto in materia di composizione del Consiglio Direttivo.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, sempreché aderiscano alle finalità istituzionali dell'Associazione e a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - soci musicisti: soci persone fisiche che versano la quota associativa e partecipano e contribuiscono con regolarità all'attività bandistica musicale realizzata dall'Associazione;
 - soci onorari: soci persone fisiche o enti senza scopo di lucro che non versano la quota associativa e che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno all'attività della Associazione;
 - soci sostenitori: soci persone fisiche o giuridiche che versano la quota associativa diversi dalle categorie precedenti.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Nella domanda deve altresì essere indicato se il richiedente intende essere ammesso come socio musicista o come socio sostenitore.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Per

l'ammissione a socio musicista il Consiglio Direttivo delibera sentito il parere vincolante del Maestro, il quale, anche tenuto conto delle esigenze di organico dei corpi musicali, dovrà valutare la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) adeguate conoscenze pratiche e teoriche nel campo della musica bandistica;
- b) l'aver partecipato a corsi di formazione nel campo della musica bandistica.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Qualora l'appello riguardi la richiesta di ammissione a socio musicista, l'Assemblea dovrà deliberare sentito il parere non vincolante del Maestro.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. L'ammissione a socio onorario è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea, che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, fatto salvo per i soci onorari;
- d) partecipare con regolarità all'attività bandistica musicale se soci musicisti.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. L'associato appartenente alla categoria dei soci musicisti – qualora si assenti ingiustificatamente dall'attività musicale della banda per un periodo continuativo non inferiore a 6 mesi – non potrà rimanere inserito in tale categoria. Il Consiglio Direttivo, sentito lo stesso socio musicista e il parere del Maestro, potrà stabilire il suo trasferimento in altra categoria di soci.

4. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro detto provvedimento l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Il provvedimento di trasferimento da una categoria all'altra, pronunciato dal Consiglio Direttivo e sentito il parere del Maestro, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro detto provvedimento l'associato passato di categoria può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. In entrambi i casi l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso; egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

5. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, fermo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, del presente Statuto.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Consiglio Direttivo deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- f) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- i) deliberare sull'ammissione a socio onorario, su proposta del Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- c) deliberare in merito allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi mentre non spetta il diritto di elettorato passivo. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra i soci appartenenti alla categoria dei soci musicisti. Tale vincolo potrà essere derogato solo qualora non vi sia un numero sufficiente di soci musicisti disponibili ad assumere la carica, circostanza di cui dovrà essere dato atto nel verbale assembleare di nomina.

3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, in cui si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale dell'attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, avendo come finalità primaria quella di promuovere e valorizzare l'attività musicale del Corpo Bandistico;
 - c) approvare il programma dell'attività musicale dell'Associazione proposto dal Maestro;
 - d) sentito il preventivo parere del Consiglio Direttivo della Federazione, approvare le proposte di modifica del presente statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria;
 - e) conferire o revocare l'incarico di Maestro della Banda ad un soggetto in possesso di comprovata esperienza in tale ambito;
 - f) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) nominare fra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e l'eventuale Tesoriere dell'Associazione;
 - h) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

- i) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - j) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - k) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - l) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - m) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - n) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - o) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
 - r) proporre all'Assemblea l'ammissione a socio onorario.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
4. Il Tesoriere, qualora nominato, coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'amministrazione finanziaria dell'Associazione. La carica di Tesoriere non è incompatibile con quella di Segretario e viceversa.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In ogni caso dovrà risultare rispettato quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, del presente Statuto.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 23 – Il Maestro della Banda

1. Il Maestro è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce compenso, diritti ed obblighi in apposito incarico scritto.
2. Il Maestro della Banda è il soggetto a cui è demandata la direzione artistica dell'attività musicale dell'Associazione e predispone il programma musicale dell'Associazione, che sottopone al Consiglio Direttivo per la sua approvazione.
3. Il Maestro esprime pareri vincolanti per l'ammissione e per il passaggio da una categoria all'altra del socio musicista ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 7, comma 2, e dell'articolo 9, comma 4, del presente Statuto.

4. Il Maestro partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, nonché all'assemblee dei soci convocate per deliberare l'ammissione o il passaggio da una categoria all'altra dei soci musicisti, se convocato dagli stessi organi sociali.
5. La carica di Maestro è incompatibile con quella di socio e di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Corpi Musicali

1. Il corpo musicale bandistico è composto dal Maestro, da soci musicisti e può essere occasionalmente integrato da musicisti esterni.
2. Il corpo musicale bandistico deve essere in grado di suonare in concerto o in sfilata ogni tipo di repertorio, originale o trascritto, senza necessità di amplificazione ed è formato da strumenti a fiato e da percussioni e può essere integrato con altri strumenti previsti nella partitura, i quali hanno funzioni melodiche, armoniche, ritmiche e coloristiche.
3. L'associazione può promuovere la formazione di corpi musicali ulteriori, per esempio bande giovanili, la cui attività sia accessoria rispetto al corpo musicale principale o propedeutica al passaggio dei propri componenti nello stesso.

Titolo V

I libri sociali

Art.25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.28 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.29- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto ad altre bande affiliate alla Federazione o alla Federazione stessa purché costituite in forma di APS e iscritte nel Registro Provinciale. A decorrere dall'istituzione del RUNTS, il patrimonio residuo in caso di scioglimento dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore affiliati alla Federazione o alla Federazione stessa se ente del Terzo Settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.30 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il presente Statuto, composto di n.30 articoli e n.16 pagine, è stato presentato ai soci intervenuti all'Assemblea straordinaria riunita in seconda convocazione il 22.12.2022, convocata dal Presidente in attuazione all'art.13 dello Statuto del Corpo Musicale San Giorgio del 27.05.2021, approvato con n. 39 voti favorevoli, n. 0 voti astenuti, n. 0 voti contrari.

Esso abroga e sostituisce lo Statuto precedentemente adottato:

- *Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale Corpo Musicale San Giorgio approvato nell'Assemblea straordinaria del 27.05.2021 e registrato il 16.06.2021*

Il Presidente dell'Assemblea

Alessandro Fracchi

La Segretaria dell'Assemblea

Walter Bepko

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO

REG.	
IPOT.	
VOL.	
BOLLO	
DIR.	
TOTALE	

ES820

REG. - 2 GEN 2023

NO 4

SERIE 3

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO

PROVINCIALE